

Verificazione di poteri (*Discussione*). . . Pag. 511

Elezione contestata del collegio di Città Sant'Angelo:

ARLOTTA, <i>relatore</i>	512-14
CAPPELLI, <i>presidente della Giunta delle elezioni</i>	513
CHIMIENTI	511
CODACCI-PISANELLI	512-13-14

La seduta comincia alle 14.10.

SCALINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, l'onorevole Zaccagnino, di giorni otto; per motivi di salute, l'onorevole Codacci-Pisanelli, di giorni cinque.

(Sono conceduti).

Lettura di proposte di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle proposte di legge, che gli Uffici hanno ammesso alla lettura.

SCALINI, *segretario*, legge:

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Landucci: Estensione alle provincie di Arezzo, Grosseto e Siena di alcune facilitazioni in favore dell'istruzione elementare.

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel titolo VI della legge 15 luglio 1906, n. 383, sono estese alle provincie di Arezzo, Grosseto e Siena.

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Landucci. — Proroga per un biennio della concessione relativa alle scuole pareggiate contenuta nell'articolo 1 della legge 13 giugno 1907, n. 342.

Art. 1.

La concessione, accordata dal capoverso dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1907, n. 342, per la conversione in governative delle scuole medie pareggiate, è prorogata di due anni dalla data della pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Alla conversione in governative delle scuole, di cui nell'articolo precedente, è pure applicabile la disposizione dell'articolo 5 della legge 13 giugno 1907, n. 342.

Art. 3.

Agli insegnanti delle scuole contemplate nell'articolo 1, purchè pareggiate, assunti o mantenuti in servizio in conformità del regolamento 29 luglio 1906, n. 469, passeranno al servizio dello Stato.

Quelli di essi, che a norma del citato regolamento abbiano ottenuta la nomina definitiva, saranno assunti col grado di ordinari; quelli, che si trovino nel periodo di prova, saranno ammessi a continuarlo nelle scuole dello Stato col grado di straordinari, salve, per queste e per quelli, le altre condizioni stabilite dall'articolo 11 del regolamento 15 settembre 1907, n. 625, e, quanto ai cumuli e agli incarichi, le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento stesso.

Per stabilire l'eventuale differenza in più di cui al citato articolo 22 del regolamento 15 settembre 1907, n. 652, si terrà conto, per i professori che nella scuola pareggiata percepivano lo stipendio di titolari (ordinari), anche della ripartizione del maggior provento delle tasse, prescritta dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1900, n. 259, per le scuole classiche e tecniche, e dall'articolo 118 del regolamento 3 dicembre, n. 591, per le scuole complementari e normali. La ripartizione sarà calcolata sulla media dell'ultimo triennio.

Qualora le informazioni richieste dal Ministero alle autorità scolastiche sugli ordinari della scuola normale, che si converte in governativa, non risultino favorevoli, gli ordinari, su parere conforme della Sezione della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, potranno essere assunti ancora col grado di straordinari; ma il provvedimento non diverrà definitivo, fino a quando le predette informazioni non trovino conferma in una speciale ispezione od inchiesta governativa, che sarà eseguita entro l'anno, salvi sempre per gli interessi i diritti, di cui all'articolo 19 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

In ogni caso agli interessi assunti al servizio dello Stato col grado di straordinario, sarà applicabile il comma 5° dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1906, n. 142.